

# **BVGer D-2795/2021 vom 4. August 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-08-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-2795\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2795_2021)

FR: TAF D-2795/2021 du 4 août 2021

IT: TAF D-2795/2021 del 4 agosto 2021

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 4.1**

Attinente i mezzi di prova, in ambito di revisione, sono escluse anche le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti o mezzi di prova, vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. sentenze del Tribunale D-5036/2018 del 22 febbraio 2021 consid. 3.1, D-4981/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.2 e D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2; Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, cifra 5.47, pag. 306; cfr. anche per quanto attiene la giurisprudenza inerente i motivi scusabili per le allegazioni tardive: DTAF 2009/51 consid. 4.3 e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 4b). Tuttavia, occorrerà entrare nel merito di allegazioni tardive, allorquando da queste ultime risulta evidente che il richiedente asilo è minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura, art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l'art. 5 LAsi). In tale circostanza, il principio della sicurezza giuridica dovrà cedere il passo al diritto internazionale preminente, ed occorrerà pronunciarsi in merito alle nuove allegazioni, se da queste ultime risultano degli ostacoli all'allontanamento del richiedente. Al contrario, non v'è invece luogo di una nuova analisi della rilevanza dei fatti allegati dal profilo dell'asilo, salvo se vi siano dei motivi scusabili per l'occultamento delle reali circostanze fattuali (cfr. per maggiori sviluppi DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati; GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-6097/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 6.2.1 con ulteriore riferimento citato).

### **E. 4.2**

Nel caso in rassegna, risulta limpido come i mezzi di prova presentati con l'istanza e le allegazioni afferenti agli stessi, non debbano essere esaminati alla luce della giurisprudenza succitata. Come già sopra considerato (cfr. consid. 3.4), non è dato infatti a sapere né quando i mezzi di prova sarebbero giunti all'istante, né è dato comprendere il motivo per il quale quest'ultimo abbia prodotto tali mezzi di prova soltanto nella presente procedura straordinaria, allorquando gli stessi con le correlate affermazioni, sarebbero potute e dovute essere invocate già nell'ambito della procedura ordinaria. Inoltre, il contenuto della documentazione prodotta, risulta in vari punti discrepante con le stesse asserzioni rilasciate durante la procedura ordinaria dall'istante. A parte l'incongruenza già sopra rilevata (cfr.

supra consid. 3.4 ) per quanto concerne la denuncia in polizia che avrebbe presentato la madre dell'interessato (cfr. sub doc. B), quest'ultima - come pure la dichiarazione sottoposta alla F.\_\_\_\_\_ (cfr. sub doc. C) - contengono l'asserzione che l'istante, dopo la fine dell'anno (...), sarebbe continuamente stato ricercato al domicilio e tramite telefonate da parte delle forze di sicurezza e di gruppi sconosciuti, che lo avrebbero minacciato di ritorsioni se lui (o la sua famiglia) sarebbero stati coinvolti in attività politiche invise ai primi. Tuttavia, nel corso dell'audizione federale, l'istante ha indicato che l'unica volta che degli affiliati al CID si sarebbero presentati a casa sua, sarebbe stata il giorno prima della sua partenza dal Paese d'origine (cfr. verbale 2, D70, pag. 12), e di non avere avuto problematiche prima del (...) del (...) con le autorità del suo paese d'origine, allorché avrebbe avuto luogo un interrogatorio da parte di agenti del CID (cfr. verbale 2, D57, pag. 10). Ciò, sebbene - in modo contraddittorio - nell'audizione precedente aveva asserito di esservi stato ricercato (...) o (...) volte in sua assenza, ed un'ulteriore volta dopo l'interrogatorio che avrebbe avuto luogo con agenti del CID alla (...) di (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.). In ogni caso, di telefonate non se ne trova menzione da parte dell'istante, come pure il periodo al quale fa riferimento la madre di quest'ultimo in entrambi i documenti (cfr. sub doc. B e doc. C), riguarderebbe la (...) dell'anno (...), sebbene invece l'istante faccia dal canto suo risalire le asserite ricerche e interrogatori per lo meno alla (...) dell'anno (...), avendo del resto affermato di aver lasciato il suo paese d'origine il (...) (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6; verbale 2, D26, pag. 5). Appare inoltre poco credibile che l'evenienza riportata dalla madre soltanto nella dichiarazione presentata alla F.\_\_\_\_\_, ovvero che anche loro, dopo la partenza del figlio, sarebbero andati a vivere in un'altra area, non sia mai stata addotta dall'istante nel corso della procedura ordinaria - ne fa menzione soltanto nella sua domanda di riesame del 5 marzo 2021 (cfr. p.to 6, pag. 2 di cui all'atto SEM n. 1/28) - situando invece la madre e la (...) sempre ad C.\_\_\_\_\_, ultimo domicilio dove anche lui avrebbe vissuto sino all'espatrio (cfr. verbale 2, D30 segg., pag. 5). Gli elementi testé indicati, instillano quindi nel Tribunale dei dubbi fondati circa l'effettiva autenticità dei documenti prodotti dall'interessato, ed appaiono essere stati confezionati esclusivamente ai fini della causa. Per il resto, né dai medesimi, né dalle ulteriori argomentazioni generiche contenute nell'istanza, appaiono dei motivi evidenti per i quali l'istante, in caso di ritorno nel paese d'origine, si troverebbe minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani e quindi risultanti ostativi all'esecuzione di un suo allontanamento. Invero, non essendo l'istante stato in grado di dimostrare la verosimiglianza dei suoi asseriti, già ritenuti inverosimili dal Tribunale nella sua sentenza D-1151/2019, con la documentazione prodotta in questa sede e le allegazioni afferenti, non vi sono elementi concreti e sostanziati per condurre il Tribunale a decidere diversamente, in relazione all'ammissibilità ed all'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, rispetto alle considerazioni già contenute nella sentenza sopra citata di cui ne è richiesta la revisione, ed alla quale si può senz'altro rinviare (cfr. consid. 12 e 13 della sentenza D-1151/2019). In tale contesto, si sottolinea in sovrabbondanza come anche attualmente non vi sia alcun motivo per ritenere che la situazione dei diritti dell'uomo in Sri Lanka, dal momento del cambiamento di potere con l'elezione quale presidente di Gotabaya Rajapaksa il 16 novembre 2019 e degli sviluppi successivi, abbia condotto interi gruppi di persone ad essere perseguitati collettivamente da parte delle autorità di tale Paese (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1838/2020 dell'8 luglio 2021 consid. 9.3, E-1824/2018 del 7 luglio 2021 consid. 10.3). L'interessato non può quindi prevalersi con successo di tali evenienze, essendo assente nel suo caso qualsivoglia elemento concreto ed individuale, fondante un rischio reale di subire delle persecuzioni o dei trattamenti contrari

al diritto internazionale nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka.

**E. 5**

Riassumendo, dal momento che i nuovi motivi rispettivamente mezzi di prova, ammissibili per via di revisione, non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo il Tribunale ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l'istanza di revisione della sentenza D-1151/2019 del 17 dicembre 2020, va quindi respinta nella misura della sua ricevibilità.

**E. 6**

Con la presente sentenza finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 17 giugno 2021 decadono.

**E. 7**

Avendo il Tribunale statuito nel merito dell'istanza, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

**E. 8**

Altresì, ritenute le allegazioni inerenti l'istanza di revisione sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

**E. 9**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.